

Indice

Articolo 1. Finalità.

Articolo 2. Figura giuridica della guardia volontaria.

Articolo 3. Compiti della guardia volontaria.

Articolo 4. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.

Articolo 5. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.

Articolo 6. Il servizio di vigilanza volontaria.

Articolo 7. Coordinamento delle attività di vigilanza.

Articolo 8. Organizzazione del servizio.

Articolo 9. Aree di vigilanza.

Articolo 10. L'uniforme.

Articolo 11. Riconoscimento in servizio della guardia volontaria.

Articolo 12. Norme di comportamento.

Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.

Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.

Articolo 15. Aggiornamento.

Articolo 16. Natura del servizio.

Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.

Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.

Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.

Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.

Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria in materia venatoria ed ittica sul territorio della Provincia di Vicenza.
2. L'attività di vigilanza volontaria è svolta dalle guardie volontarie delle associazioni ittiche, venatorie, agricole e di protezione ambientale, esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Articolo 2. Figura giuridica della guardia giurata volontaria.

1. La nomina a guardia giurata volontaria in materia venatoria, rilasciata dalla Provincia non attribuisce la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.
2. La nomina a guardia volontaria in materia di pesca rilasciata dalla Provincia attribuisce, ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto n.1604 del 08 ottobre 1931, la qualifica di agente di polizia giudiziaria nella specifica materia.

Articolo 3. Compiti della guardia volontaria.

1. Ferme restando le funzioni previste dall'art. 55 del CPP per coloro che rivestono la qualifica di agente di PG, nel limite dei poteri attribuiti dalle leggi in materia, nonché nel rispetto dell'ambito territoriale della Provincia di Vicenza, le GGV provvedono a prevenire le violazioni e ad accertarne eventualmente gli autori.
2. In caso di accertata violazione amministrativa alle norme in materia di Caccia, le guardie giurate volontarie redigono un verbale di accertamento. Gli organi accertatori compiono, altresì, tutti gli atti di accertamento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di accertata violazione alle norme in materia di pesca, tutela della flora nonché a norme eventualmente attribuite da Leggi o Regolamenti provinciali o regionali, redigono un verbale di accertamento. Gli organi accertatori compiono, altresì, tutti gli atti di accertamento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I verbali dovranno essere consegnati al Comando della Polizia Provinciale tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'accertamento. In caso di accertamenti di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferire, senza ritardo, all'autorità giudiziaria dandone informazione al Comando della Polizia Provinciale.
5. Le Guardie Giurate Volontarie, su richiesta del Comando, e previo accordo con le associazioni da cui dipendono, possono:
 - a) fornire agli utenti indicazioni per la tutela del territorio e delle sue risorse faunistiche, nonché informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e della flora inferiore;
 - b) collaborare all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia;
 - c) dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico-ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento, cattura ed immissione della selvaggina e dell'ittiofauna
 - d) collaborare con il Corpo di polizia provinciale nella delimitazione di aree destinate ad oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;

e) recuperare la fauna selvatica ferita o inabile e consegnarla agli indirizzi di volta in volta comunicati.

Articolo 4. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.

1. Per la nomina a guardia volontaria occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore a 18 anni;
- c) residenza nella Provincia di Vicenza. Tale obbligo non si applica agli agenti volontari residenti al di fuori dei confini della provincia di Vicenza operanti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, avendo gli stessi acquisito una preparazione ed una conoscenza del territorio e delle normative in materia venatoria ed alieutica sufficienti per svolgere un idoneo servizio di vigilanza, pur non risiedendo nel territorio provinciale;
- d) conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo;
- e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria rilasciato da un medico del lavoro;
- f) essere socio di un'associazione venatoria, agricola, o di protezione ambientale e/o animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, per coloro che svolgono servizio di vigilanza venatoria;
- g) essere socio di un'associazione di pescatori sportivi operante nel territorio provinciale per coloro che svolgono servizio di vigilanza in materia di pesca o appartenere ai soggetti di cui all'art.31 del RD 1604/31;
- h) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.138 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

2. La nomina a guardia volontaria in materia di caccia è subordinato al possesso di un attestato di idoneità conseguito secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

3. La nomina a guardia volontaria in materia di pesca è subordinato al possesso di un attestato di idoneità conseguito a seguito di un corso, con il superamento di un esame finale relativo a:

- elementi di Diritto Costituzionale;
- elementi di Diritto Penale e Procedura Penale;
- norme relative alla depenalizzazione (L.689/81);
- norme di primo soccorso;
- norme comportamentali;
- conoscenza degli ambienti fluviali e della fauna ittica;
- leggi e regolamenti in materia di:
 - tutela della risorse idrobiologiche e pesca,
 - tutela della flora e della fauna inferiore;
 - tutela dell'ambiente,
 - viabilità silvo-pastorale,
 - raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

I corsi saranno organizzati dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza, secondo le reali necessità di servizio. Ogni corso dovrà avere una durata di almeno 40 ore e sarà tenuto da docenti individuati dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza. Al termine del corso il candidato dovrà superare una prova di esame. Sarà costituita una Commissione nominata dall'Amministrazione e composta dal Dirigente del Servizio, o suo incaricato, e da altri quattro esperti nelle materie del corso. Corsi potranno essere organizzati anche dalle Associazioni. In questo caso, ferma la durata oraria minima e le materie del corso, lo stesso sarà preventivamente approvato dalla Provincia che nominerà anche la Commissione giudicatrice. In questo caso due esperti potranno essere indicati dall'Associazione organizzatrice. Il Servizio Pesca garantirà la Segreteria della Commissione.

4. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di guardia volontaria è rilasciata dalla Provincia e ha validità di due anni dalla data del rilascio, e alla scadenza può essere rinnovato per altri due anni, su richiesta del Presidente dell'associazione di appartenenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
5. Potranno essere organizzati dalla Provincia corsi di aggiornamento/formazione a frequenza obbligatoria per tutti i volontari.

Articolo 5. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.

1. La richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia e/o pesca è presentata, per i singoli soggetti, dalle associazioni di appartenenza di cui all'articolo 1, all'Amministrazione Provinciale.
2. L'efficacia dei provvedimenti di nomina è subordinata alla presentazione, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'associazione, di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dal soggetto nominato a causa od in occasione dell'attività svolta. La suddetta polizza dovrà prevedere una durata pari a quella del provvedimento di nomina a guardia volontaria.
3. L'associazione è tenuta, inoltre, a presentare al Corpo di polizia provinciale anche eventuali aggiornamenti o rinnovi delle polizze assicurative, per ciascuno dei propri agenti.

Articolo 6. Il servizio di vigilanza volontaria.

1. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della nomina a guardia giurata volontaria in materia di caccia o di pesca, rilasciata dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale di settore nonché dal presente regolamento. In materia di vigilanza venatoria, fermo il coordinamento della Provincia, possono altresì operare ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art. 37 della L 157/92 le guardie zoofile appartenenti all'Ente Nazionale Protezione Animali.
2. Il servizio di vigilanza è svolto da pattuglie composte da un minimo di due ad un massimo di quattro operatori. Il servizio di vigilanza non potrà essere svolto dal singolo agente.
3. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto dalle guardie volontarie sulla base delle indicazioni ricevute dalla Provincia o dai bacini di pesca interessati. Nel caso di vigilanza in materia di caccia, se non diversamente disposto, la composizione delle squadre sarà mista e formata da agenti appartenenti ad associazioni venatorie e associazioni protezionistiche.

Articolo 7. Coordinamento delle attività di vigilanza.

1. La Provincia, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività di vigilanza sulle singole zone ed assicurare il rispetto delle norme vigenti, coordina le attività di controllo del territorio.
2. Ai fini del coordinamento la Provincia consulta i rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini, dei Bacini di Pesca e delle associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste.
3. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, definisce il piano di operatività territoriale delle guardie volontarie per assicurare un impiego razionale della vigilanza.
4. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o un suo delegato, vigila sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle guardie volontarie. A tal fine tutti i verbali, nonché le copie delle segnalazioni all'Autorità giudiziaria per illeciti rilevati o relativi all'attività di vigilanza volontaria, devono essere prontamente consegnati al Comando del Corpo di Polizia Provinciale.

Articolo 8. Organizzazione del servizio.

1. Le associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste presentano annualmente al Corpo di polizia provinciale, entro il 15 febbraio, l'elenco dei nominativi dei soggetti disponibili allo svolgimento del servizio

di vigilanza volontaria.

1. I soggetti interessati garantiscono la propria disponibilità per le attività di cui al presente Regolamento, in maniera da assicurare, secondo parametri di ragionevolezza, un minimo di impegno funzionale ad una seria programmazione dell'attività di vigilanza.
2. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, assegna entro il 1 aprile, le guardie venatorie volontarie alle diverse zone. Particolare attenzione dovrà essere posta alle zone protette (parchi regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sic e zps) istituite sul territorio.
3. Le associazioni che operano in materia venatoria, comprese quelle operanti in materia zoofile per le quali il decreto di Guardia Giurata Volontaria è rilasciato dal Prefetto, comunicano al Corpo di polizia provinciale, entro il 15 del mese precedente a quello di riferimento, giorni e orari in cui i propri associati sono disponibili a svolgere il servizio di vigilanza.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, o suo delegato, dispone in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria tenendo conto delle disponibilità segnalate con le modalità di cui al precedente punto 3.
5. Il Comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, può impiegare le guardie volontarie in zone diverse da quelle assegnate, solamente in caso di esigenze urgenti e imprevedibili e, comunque, previa comunicazione all'associazione di appartenenza. Il comandante del Corpo di polizia provinciale o un suo delegato, su richiesta dell'associazione di appartenenza, autorizza, anche telefonicamente, eventuali uscite straordinarie di guardie volontarie legate a comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità.

Articolo 9. Aree di vigilanza.

1. Il servizio di vigilanza volontaria sulla caccia è effettuato esclusivamente mediante le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste coordinate dalla Provincia. Esse svolgono servizio sul territorio provinciale previa disposizioni di coordinamento diramate dal comandante del Corpo di polizia provinciale o dal suo delegato.
2. Il servizio di vigilanza sulla pesca è effettuato esclusivamente dalle guardie volontarie che svolgono il proprio servizio su disposizione del coordinamento provinciale o, previo accordo con lo stesso, secondo le disposizioni delle associazioni concessionarie dei Bacini di pesca della provincia di Vicenza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento diramate dal comandante del Corpo di polizia provinciale o suo delegato;
3. Il comandante del Corpo di Polizia provinciale o suo delegato può, a seconda delle necessità, intensificare i servizi di vigilanza nelle aree del territorio provinciale ove più necessari, al fine di garantire efficienza ed efficacia nei controlli.

Articolo 10. L'uniforme.

1. Le guardie volontarie, nello svolgimento del servizio di vigilanza, indossano l'uniforme ed i dispositivi di protezione individuale, forniti dall'associazione di appartenenza.
 2. L'uniforme, può contenere esclusivamente fregi, distintivi e mostrine proprie dell'associazione di appartenenza preventivamente approvata dalle competenti Autorità.
3. Sulla divisa dovrà essere apposta, ben visibile, la placca di riconoscimento recante il numero di matricola.
4. E' vietato indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di corpi militari e/o civili.
5. E' vietato lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza in abiti civili, se non diversamente autorizzati dal comandante del Corpo della polizia provinciale, o da un suo delegato.
6. Nel caso in cui l'associazione non possa fornire una corretta uniforme, la Guardia Giurata Volontaria dovrà

indossare durante il servizio:

- a) un corpetto di colore verde scuro, con bande rifrangenti con dicitura, ben visibile "guardia volontaria";
- b) un berretto di colore verde scuro, con visiera, recante stemma del Coordinamento della vigilanza volontaria Provinciale e dicitura "guardia volontaria";
- c) la placca di riconoscimento recante il proprio numero di matricola.

Articolo 11. Tesserino di riconoscimento in servizio della guardia volontaria.

1. Le guardie volontarie prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione (o esibendo) l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
2. Sul tesserino devono essere riportati la foto, il numero di matricola e l'elenco delle materie per le quali l'agente è abilitato ad agire. Non devono essere riportate i dati anagrafici dell'agente
3. Il tesserino di riconoscimento, potrà essere utilizzato esclusivamente nel periodo di validità del decreto di riconoscimento guardia giurata volontaria e non sostituisce in nessun caso lo stesso.

Articolo 12. Norme di comportamento.

I. Le guardie volontarie, nello svolgimento del proprio servizio, mantengono un comportamento irreprensibile con le persone con cui vengono in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso.

Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.

1. Le guardie volontarie, durante il servizio, sono tenute:
 - a) a compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;
 - b) a compilare gli eventuali verbali d'accertamento, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello, rilasciandone copia, ove possibile, al trasgressore, previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente copia al Comando della polizia provinciale;
 - c) ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
2. Al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano successivamente la trasmissione, senza ritardo, al Comando della Polizia provinciale.

Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.

1. Il conseguimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria non autorizza, neppure durante il servizio, l'uso dei dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi previsti dal codice della strada esclusivamente per le forze dell'ordine;
2. Durante l'espletamento dei servizi di vigilanza è fatto divieto alla guardia volontaria di esercitare, in qualsiasi forma, le attività venatorie ed alieutiche;
3. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza le guardie volontarie non possono essere accompagnate o supportate da persone terze, se non espressamente autorizzate dal Comando della Polizia provinciale.

Articolo 15. Aggiornamento.

1. I soggetti che svolgono il servizio di vigilanza volontaria partecipano alle riunioni di servizio organizzate dal Corpo di polizia provinciale nonché ad almeno l'80% delle ore previste nei corsi di aggiornamento

eventualmente organizzati dalla Provincia.

Articolo 16. Natura del servizio.

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro.
2. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad alcuna pretesa verso l'Amministrazione provinciale.
3. Lo stato giuridico di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
4. Le guardie volontarie svolgono il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente a titolo gratuito.
5. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le associazioni di volontariato di appartenenza, sono responsabili della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri iscritti, nonché della dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.

1. Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza. A tal fine le Associazioni stipulano la polizza di cui all'art. 5, comma 2.

Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.

1. Qualora l'attività prestata dalla guardia volontaria contrasti con quanto stabilito dal presente regolamento o con la normativa vigente, ovvero con le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, la Provincia può, con motivato provvedimento, richiamare la guardia al rispetto dei propri doveri ovvero, nei casi più gravi, sospendere o revocare la nomina a guardia volontaria. Qualora la nomina derivi da Decreto del Prefetto lo stesso sarà informato di eventuali contestazioni per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
2. La Provincia, nei confronti delle guardie volontarie, è esonerata da qualsiasi obbligo che non sia espressamente previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.

1. Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei doveri d'ufficio sono:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea della nomina fino a 6 mesi;
 - d) revoca della nomina;
 - e) diniego del rinnovo.
2. Le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto sono irrogate direttamente dal comandante del Corpo di polizia provinciale o da un suo delegato e sono comunicati all'interessato e all'associazione di appartenenza,

3. Per l'adozione del provvedimento di cui ai punti c) e d) viene costituita un'apposita commissione, composta da:

- a) il Dirigente, o suo delegato;
- b) il Comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato;
- c) un rappresentante dell'associazione di appartenenza, nominato dalla stessa;
- c) un dipendente della Provincia, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

4. Qualora il comandante del Corpo di polizia provinciale ritenga di attivare un procedimento sanzionatorio provvede alla contestazione degli addebiti entro venti giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione.

5. La guardia volontaria può presentare, eventualmente assistita dalla Associazione di appartenenza, entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, scritti e memorie difensive, nonché richiesta di audizione personale.

6. Qualora il Comandante del Corpo di polizia provinciale, ritenga che la gravità dei fatti o dei comportamenti rilevati a carico della guardia volontaria comporti l'adozione delle sanzioni di cui alle lettere a) o lettera b) del precedente comma 1, procede all'adozione del provvedimento. Se i fatti sono più gravi trasmette, entro venti giorni, gli atti alla commissione di cui al precedente comma 2.

7. La commissione per il procedimento sanzionatorio può invitare l'interessato a presentare, entro dieci giorni, eventuali ulteriori scritti e memorie difensive. Può anche sentirlo unitamente all'Associazione di appartenenza.

8. Verificati gli elementi forniti e valutati i fatti, le circostanze e le giustificazioni addotte, la commissione, si pronuncia per l'archiviazione od individua l'eventuale sanzione da irrogare.

9. Il Comandante del Corpo di polizia provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle conclusioni della commissione, provvede ad adottare, con proprio provvedimento, la sanzione individuata.

10. Per gli agenti, il cui riconoscimento di Guardia Giurata è rilasciato dal Prefetto, il Comandante provvede ad informarlo delle conclusioni dell'attivato procedimento per l'irrogazione, se lo ritiene, delle eventuali sanzioni.

11. I procedimenti disciplinari si concludono entro centoventi giorni dall'apertura del procedimento e sono comunicati anche all'associazione di appartenenza della guardia volontaria.

Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.

1. Comporta sospensione della qualifica di guardia volontaria:

- a) la perdita temporanea di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente regolamento;
- b) la violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- c) il mancato rispetto delle disposizioni diramate dalla Provincia come disciplinato dall'art. 19;
- d) la recidiva in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione del richiamo scritto, per due volte nell'arco di due anni.

2. Comporta la revoca della qualifica di guardia volontaria:

- a) la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente regolamento;
- b) la falsità accertata delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida;

c) la recidiva in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione della sospensione temporanea dell'autorizzazione al servizio di vigilanza volontaria, per due volte.

3. La sospensione o la revoca della nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva riconsegna, da parte del titolare, del materiale di riconoscimento, alla Provincia.

4. Il provvedimento di sospensione o di revoca della nomina a guardia volontaria è tempestivamente notificato all'interessato ed al responsabile dell'associazione di appartenenza.

Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.

1. Tutti i decreti di nomina a guardia volontaria rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità sino alla data di naturale scadenza.

2. Il presente regolamento sarà trasmesso, per conoscenza, alle Associazioni di Vigilanza volontaria al Prefetto ed al Questore di Vicenza.